



Aosta, 06 NOV. 2013
Prot. n. 1045/ARRS

All'Organizzazione sindacale
CO.NA.PO.
Segreteria regionale della
Valle d'Aosta

Al Sig. Presidente del Comitato
regionale per le politiche contrattuali
Augusto Rollandin
Piazza A. Deffeyes, n. 1
A O S T A

11100

Oggetto: diffida per la riconvocazione del tavolo per le trattative relative al ripristino dell'indennità di trasferta per il personale del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

Con riferimento alla diffida di cui in oggetto, pervenuta con Vs. nota prot. 41/2013 del giorno 28 ottobre 2013, questa Agenzia ritiene indispensabile effettuare alcune puntualizzazioni che qui di seguito si riportano.

Pare a questa Agenzia, in primo luogo, che la dichiarazione a verbale, allegata alla sopraccitata nota, riporti alcune piccole ma sostanziali differenze rispetto a quella presentata (e poi ritirata) durante l'incontro del giorno 21 ottobre u.s..

Si evidenzia, inoltre, nelle fasi precedenti alla sottoscrizione non vi erano state richieste di note a verbale da parte di alcuna delle Organizzazioni sindacali, compreso il CO.NA.PO. Codesta spett. Organizzazione sindacale, però, ha presentato una dichiarazione a verbale dopo aver apposto la propria sottoscrizione sull'ipotesi di accordo (sottoscritta, peraltro, anche dalle altre OO.SS. presenti) e detta nota ha suscitato sia nel sottoscritto, sia nel Comitato direttivo e sia nella altre sigle sindacali un notevole sconcerto in quanto risulta logicamente inconciliabile procedere alla sottoscrizione di un contratto dichiarandone, nel contempo, la totale disarmonia e con norme di legge e pattizie nazionali con la conseguente loro violazione. Per tale motivo l'Agenzia e le sigle sindacali presenti hanno ritenuto la citata nota a verbale irricevibile e a ciò si aggiunga che l'eventuale accettazione avrebbe comportato, il ritiro delle sottoscrizioni da parte delle altre OO.SS. con la conseguenza che l'ipotesi di accordo non avrebbe nemmeno potuto vedere la luce in quanto, con la sola sottoscrizione di CO.NA.PO. non si sarebbe raggiunta la necessaria percentuale di rappresentatività del 51%.

E' importante rammentare che lo svolgimento delle trattative negoziali può condurre ad atti pattizi che differiscono, in misura più o meno rilevante, da quanto in origine i singoli soggetti partecipanti (ivi compresa questa Agenzia) avevano ipotizzato ma ciò non deve costituire pretesto per venire meno ai doveri connessi alle buone prassi contrattuali e anche questa Agenzia potrebbe, in



presenza di un atteggiamento in contrasto con dette prassi, astenersi dal sottoscrivere un accordo collettivo.

Relativamente alla presunta non veridicità dell'espressione "presente e non sottoscrive" questa Agenzia la contesta in toto poiché codesta O.S., preso atto dell'irricevibilità della nota a verbale sopraccitata, ha chiaramente ed inequivocabilmente espresso, in presenza di tutti i partecipanti alla riunione, che non avrebbe mai sottoscritto l'ipotesi di accordo.

Si rileva altresì che il testo contenente le disposizioni in materia di ripristino dell'indennità di trasferta per i Vigili del fuoco è unicamente un'ipotesi di accordo e, di conseguenza, codesta spett. O.S. potrà esporre le proprie valutazioni in sede di sottoscrizione dell'accordo definitivo.

Relativamente, infine, alla censura di comportamento antisindacale attribuita all'ARRS da codesta O.S., si rileva che detta figura, prevista dall'art. 28 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro e, pertanto, dal momento che questa Agenzia non è datore di lavoro dell'O.S. CO.NA.PO., la censura stessa risulta totalmente destituita di fondamento.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
dell'Agenzia Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)